

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Giovedì 28 gennaio 2010**

**323<sup>a</sup> e 324<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

## **ORDINE DEL GIORNO**

**alle ore 9,30**

### **I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) – *Relatore* SANTINI (*Relazione orale*). (1781)

### **e del documento**

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2008 – *Relatrice* BOLDI.  
(doc. LXXXVII, n. 2)

### **II. Discussione del documento:**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Pietro FUDA, senatore all'epoca dei fatti – *Relatore* SARRO.  
(doc. IV, n. 5-A)

**alle ore 16**

**Interrogazioni** (*testi allegati*).

**INTERROGAZIONE SULLE ISTANZE DI RIMBORSO  
DELL'IVA DA PARTE DI SOGGETTI NON RESIDENTI IN  
ITALIA**

(3-00965) (1° ottobre 2009)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con sentenza n. 7181 del 2009, la Corte di cassazione – V sezione civile – ha stabilito che il termine per la presentazione delle istanze di rimborso dell'IVA da parte di soggetti non residenti in Italia non sia perentorio rendendosi applicabile, pertanto, quello biennale previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992;

la Corte di cassazione ha affermato che la natura perentoria di un termine non può desumersi per interpretazione, ma deve essere prevista in maniera espressa, ciò allo scopo di limitare la soggezione del contribuente ai poteri dell'AF e di informare a principi di certezza i rapporti tributari, e che un termine di sei mesi per un soggetto straniero sarebbe eccessivamente costringitivo e in contrasto con i principi di equivalenza e reciprocità che caratterizzano il diritto comunitario;

considerato che nel senso della non perentorietà la Corte di cassazione si era già pronunciata con numerose sentenze n. 1474 e n. 5116 del 2005, n. 22563 del 2004, n. 3575 del 2003 e che sussistono solo due pronunce del 2005 (sentenze: n. 5559, n. 1013) in senso contrario;

a quanto risulta all'interrogante, l'Agenzia delle entrate nonostante le numerose pronunce e da ultimo la sentenza del 2009 citata considera infondatamente perentorio il termine per la presentazione delle istanze di rimborso IVA da parte di soggetti non residenti in Italia,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno che, in base alle premesse ed alle considerazioni sopra richiamate, sia riconsiderato l'orientamento dell'Agenzia delle entrate affinché si adegui alla richiamata sentenza del 2009.

## INTERROGAZIONI SULL'ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI ROMA

(3-00891) (31 luglio 2009)

GASBARRI, FINOCCHIARO, ZANDA, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», ha ridefinito il ruolo e la natura delle Accademie di belle arti, stabilendo che le stesse costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura, cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica;

sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico, le Accademie possono svolgere correlate attività di produzione, sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 («Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»);

occorre ricordare che questa riforma, che risale a dieci anni fa, non è stata ancora completamente attuata in quanto non sono stati emanati ancora tutti i decreti attuativi;

da dieci anni le Accademie ed i Conservatori musicali fanno capo a un settore del Ministero dell'istruzione, università e ricerca l'Alta formazione artistica e musicale (AFAM);

premessi inoltre che:

da molti anni, l'Accademia delle belle arti, prestigiosa istituzione per la formazione artistica, che ha sede nello stabile ottocentesco del ferro di cavallo a via Ripetta a Roma, è afflitta da una serie di gravi problemi strutturali e da conseguenti disfunzioni organizzative che hanno dato luogo ad ispezioni ministeriali, esposti alla Corte dei conti, proteste di docenti e di studenti e dei sindacati;

dall'anno 2005 ad oggi poco è cambiato: nonostante il calo vertiginoso delle iscrizioni (dieci anni fa erano 1.700, oggi sono 1.200) si è assistito ad una proliferazione di cattedre e incarichi, con i corsi passati in pochi anni da 69 a 150;

tra il 24 ed il 26 giugno 2009, il quotidiano «Corriere della Sera» ha pubblicato diversi articoli sul degrado ed il malfunzionamento dell'Accademia delle belle arti, sottolineando come il Ministero stia cercando di

accelerare l'*iter* di una serie di procedure che dovrebbero cambiare il volto dell'istituto, afflitto da problemi di didattica di gestione e di un diffuso degrado;

in uno degli articoli, a firma di Sergio Rizzo, si apprende di un'ispezione del Ministero, risalente a qualche mese fa: da quanto riportato nell'articolo l'ispettore, considerate le condizioni disastrose dell'istituto, avrebbe chiesto il commissariamento immediato della direzione didattica, affidata a Gerardo Lo Russo, e del consiglio accademico;

secondo il «Corriere della Sera» – Cronaca di Roma, del 24 giugno 2009, a firma di Sergio Rizzo, il Presidente dell'Accademia di belle arti di Roma, Cesare Romiti, avrebbe avanzato la proposta di sottoporre l'intera problematica ad una commissione di esperti per riscrivere le regole della *governance*, ora affidata a due strutture parallele e di fatto indipendenti l'una dall'altra, da un lato il Presidente ed il Consiglio di amministrazione e dall'altro il direttore ed il Consiglio accademico, sui quali il Consiglio d'amministrazione non ha alcun potere;

l'articolo, inoltre, teorizza che il Ministero stia per approvare un provvedimento in ordine ad una modifica sostanziale dell'intero assetto strutturale di tutte le istituzioni (Conservatori di musica, Accademie di belle arti, Isia, Accademia nazionale di arte drammatica e Accademia nazionale di danza), che parrebbe essere proposto proprio dal dottor Cesare Romiti, Presidente dell'Accademia di belle arti di Roma, sottolineando come dall'esperienza fatta da quest'ultimo presso l'Accademia di Roma sia emersa l'esigenza di riscrivere le regole di un governo nuovo del sistema dell'AFAM perché non è concepibile che vi siano due strutture parallele e di fatto totalmente indipendenti l'una dall'altra;

a giudizio degli interroganti, è evidente che dal contenuto dell'articolo si rileva come non sia stata compresa bene la *ratio* del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003. Questo infatti, nell'introdurre l'autonomia statutaria nelle istituzioni AFAM, ha inteso dare equilibrio alle istituzioni distribuendo, su più organi, ruoli e poteri che prima si concentravano su una sola persona. Ciò è stato deciso dal legislatore per evitare l'accentramento del potere su un solo soggetto e sviluppare un piano di controllo reciproco fra gli organi. È evidente agli interroganti che su questi termini l'autonomia funziona perfettamente quando vengono rispettati i ruoli ed è altresì evidente che in un sistema del genere non può essere previsto che uno degli organi sia sovraordinato ad altri perché l'equilibrio verrebbe meno;

non si comprende quindi perché a pochi anni dall'introduzione dell'autonomia statutaria si debbano rivedere le regole di questo sistema. Tanto più se poi il nuovo assetto di *governance*, così come prospettato nell'articolo, sarebbe quello di concentrare i ruoli e i poteri nuovamente su un solo soggetto e che tale soggetto potrebbe essere il Presidente e non il direttore, come da tradizione;

considerato che una settimana dopo l'uscita degli articoli sul «Corriere della sera», il 2 luglio 2009, il Ministro per i beni e le attività culturali ha firmato un importante decreto sui «settori disciplinari» (decreto

ministeriale 3 luglio 2009, n. 89) e si appresta a fare altrettanto per le «strutture didattiche», segno che l'attuazione della riforma sta per giungere, finalmente, a compimento,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero la proposta, annunciata da un quotidiano, di commissariare la direzione didattica ed il consiglio didattico;

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito alla proposta che il presidente Romiti avrebbe avanzato, in palese contrasto con la *ratio* del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, e con l'equilibrio previsto ed auspicato dal legislatore con la distribuzione, come già detto, dei ruoli e di quei poteri che prima si concentravano su una sola persona;

quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di portare a termine la tanto sospirata riforma iniziata ben dieci anni fa considerata l'importanza del ruolo svolto nel nostro Paese dalle Accademie e dai conservatori;

quali iniziative intenda altresì adottare al più presto per restituire alla Accademia delle belle arti di Roma quel prestigio e quell'autorevolezza che le competono, da troppo tempo appannate a causa di gravi problemi logistici e strutturali.

(3-01130) (26 gennaio 2010) (*Già* 4-01761) (14 luglio 2009)

VITA, RUSCONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

con la legge 21 dicembre 1999, n. 508, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2, si è portata avanti la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati;

attraverso la legge di riforma n. 508 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sono stati ridefiniti il ruolo e la natura delle Accademie di belle arti;

premessi, inoltre, che secondo la legge di riforma le Accademie di belle arti costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica. Sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico, le Accademie possono svolgere correlate attività di produzione, vengono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003);

considerato che da dieci anni gli enti, come le accademie e i conservatori musicali, fanno capo a un settore del Ministero dell'istruzione, che si chiama Alta formazione artistica e musicale, in gergo AFAM, e sono in mano a due strutture parallele e di fatto indipendenti l'una dall'altra, entrambe dotate di un consiglio di amministrazione, con relativo pre-

sidente, e di un direttore didattico (eletto dai docenti con il consiglio accademico), che ha in mano la macchina dell'insegnamento;

considerato, inoltre, che il Presidente dell'Accademia di belle arti di Roma, Cesare Romiti, ha avanzato la proposta di sottoporre l'intera problematica ad una commissione di esperti per riscrivere le regole della *governance*, così come si legge sul «Corriere della Sera» – Cronaca di Roma, del 24 giugno 2009 a firma di Sergio Rizzo, secondo cui il presidente dell'Accademia Cesare Romiti (ex amministratore delegato Fiat) ha chiesto, finora senza esito, che siano riscritte le regole di gestione, ora affidata a due strutture parallele,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare la proposta avanzata dal presidente Romiti, che va contro la *ratio* del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003. Questo infatti, nell'introdurre l'autonomia statutaria nelle istituzioni AFAM, ha inteso dare equilibrio alle istituzioni distribuendo su più organi e ruoli quei poteri che prima si concentravano su una sola persona. E ciò è stato disposto per evitare l'accentramento del potere su un solo soggetto e sviluppare un piano di controllo reciproco fra gli organi. Non si comprende perché a pochi anni dall'introduzione dell'autonomia statutaria si debbano rivedere le regole di questo sistema. Tanto più se poi il nuovo assetto di *governance* sarebbe quello di concentrare i ruoli e i poteri nuovamente su un solo soggetto e considerato che tale soggetto potrebbe essere il Presidente e non il Direttore come da tradizione.